

A.G.E.S. S.p.A. www.agesmultiservizi.it info@agesmultiservizi.it

 Società sottoposta al controllo del Comune di Paderno Dugnano
 Via Oslavia, 21 - 20037 Paderno Dugnano (MI)
 Codice fiscale e partita IVA 02286490962
 tel. 0299041801-2 fax. 0299041803
 Reg. Imprese di Milano – R.E.A. 1507374
 Cap. sociale 850 mila euro, interamente versati

CIG LOTTO 1 - 348284676F
CIG LOTTO 2 - 348289825A
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
Art. 01 – Oggetto della fornitura

Oggetto del presente capitolato è la fornitura per il normale approvvigionamento delle farmacie gestite da A.G.E.S. S.p.A. dei seguenti prodotti:

- specialità medicinali per uso umano e per uso veterinario, inclusi quelli distribuiti dall'ASL attraverso il cosiddetto doppio canale;
- specialità omeopatiche;
- fitoterapici;
- preparazioni galeniche e sostanze per preparazioni magistrali;
- S.O.P. ed O.T.C.;
- prodotti dietetici e prodotti di erboristeria;
- gas medicali (ossigeno per bombole in uso ai pazienti);
- ausili per incontinenti distribuiti dall'ASL competente;
- parafarmaci.

La fornitura, articolata in due lotti distinti, deve essere garantita alle farmacie gestite da A.G.E.S. S.p.A., elencate qui di seguito con l'indicazione degli orari di apertura.

Farmacia n. 1	via Italia n. 94	lunedì 15:30 - 19:30; da martedì a sabato 08:30 - 12:30; 15:30 - 19:30.
Farmacia n. 2	via M. Sabotino n. 28	da lunedì a venerdì 08:30 - 12:30; 15:30 - 19:30 sabato 15:30 - 19:30.
Farmacia n. 3	Via Roma n. 45	da lunedì a venerdì 08:30 - 12:30; 15:30 - 19:30 sabato 08:30 - 12:30.
Farmacia n. 4	SS Statale dei Giovi 35 (c/o Centro Comm.le Brianza	da lunedì a sabato 09:30 - 13:30; 14:30 - 19:30.

Tutti i prodotti oggetto della presente fornitura devono essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, alla importazione ed alla immissione in commercio. La fornitura dei prodotti medicinali deve essere erogata in favore della Committente, affinché le quattro farmacie abbiano costante ed adeguata disponibilità dei prodotti farmaceutici da distribuire.

Restano esclusi dalla fornitura gli acquisti di prodotti garantiti da privativa industriale che possono essere trattati liberamente da A.G.E.S. S.p.A., presso le imprese produttrici e/o attraverso loro depositari.

A.G.E.S. S.p.A. si riserva altresì di trattare direttamente con le aziende produttrici i prodotti che riterrà più convenienti, per esempio nel caso di campagne promozionali, senza alcun obbligo di preventiva informazione nei confronti degli operatori economici selezionati.

Art. 02 – Importo del contratto

L'ammontare globale presunto della fornitura oggetto del presente capitolato è stimato come segue.

Lotto 1	Euro 4.000.000,00 (quattro milioni/00) IVA esclusa, per la fornitura dei prodotti elencati al precedente articolo 01, da erogarsi presso le quattro farmacie gestite da A.G.E.S. S.p.A. nel rispetto dei tempi e delle modalità specificate al successivo articolo 04.
Lotto 2	Euro 3.000.000,00 (tre milioni ottocento mila/00) IVA esclusa, per la fornitura dei prodotti elencati al precedente articolo 01, da erogarsi presso le quattro farmacie gestite da A.G.E.S. S.p.A. nel rispetto dei tempi e delle modalità specificate al successivo articolo 04.

Gli importi dei lotti anzidetti sono da considerarsi meramente indicativi e pertanto non vincolanti per la Committente, alla quale non potrà essere imputata alcuna responsabilità nel caso di emissione di ordinativi inferiori, costituendo tali importi solo un limite massimo di accettazione degli ordinativi da parte degli Operatori Economici.

Al mancato raggiungimento dei valori sopraindicati pertanto, nulla sarà dovuto a titolo di risarcimento ai contraenti.

Ciò in virtù del fatto che la Committente è in grado di determinare le proprie esigenze esclusivamente in rapporto all'andamento del mercato, anche in relazione a nuove disposizioni legislative rilevanti per il settore farmaceutico.

Si precisa che la suddivisione della fornitura in due lotti, oltre ad assicurare maggiore concorrenza, è giustificata dal fatto che la puntuale evasione dei quattro ordini giornalieri, formulati dalle singole Farmacie con le tempistiche e le modalità specificate al successivo art. 04, è assicurata unicamente dalla possibilità di indirizzare il primo ed il terzo ordine ad un operatore economico ed il secondo ed il quarto ad un operatore diverso.

Infatti il secondo ed il quarto ordine, formulati sempre in relazione alle specifiche esigenze quotidiane della singola farmacia, oltre a soddisfare i bisogni sorti nel corso della giornata (così come il terzo), solitamente consentono alle singole farmacie di ottenere i prodotti che l'esecutore del primo lotto non è stato in grado di consegnare.

Per tali ragioni, dunque, ciascun Concorrente potrà risultare aggiudicatario di un solo ed unico Lotto.

Art. 03 – Durata del contratto

Il contratto avrà durata di due anni, a partire dal 1 gennaio 2012 con termine al 31 dicembre 2013.

In tutti i casi è prevista la possibilità per la Committente di chiedere la prosecuzione della fornitura alle medesime condizioni tecniche ed economiche, per un periodo massimo di ulteriori sei mesi dalla scadenza dei contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente.

Art. 04 – Articolazione della fornitura

Gli operatori economici devono garantire l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato, evadendo quotidianamente gli ordini formulati dai direttori delle farmacie gestite dalla Committente.

I direttori delle singole farmacie individuano ed ordinano i prodotti occorrenti, in funzione delle quotidiane necessità di rifornimento della singola farmacia.

Le forniture devono essere eseguite tutti i giorni, a cura degli operatori economici, presso le sedi delle quattro farmacie individuate al precedente articolo 01.

I singoli ordinativi saranno rivolti agli operatori economici rispettivamente aggiudicatari dei due lotti.

Più nel dettaglio, le singole forniture saranno aggiudicate, nel rispetto delle condizioni stabilite negli atti di gara e secondo quanto offerto dai singoli contraenti, senza nuovo confronto concorrenziale, nel rispetto delle modalità seguenti.

Lotto 1

	giorno della settimana	ordine	obbligo di consegna
Farmacia 1	il lunedì	entro le 19:30 del giorno di apertura precedente	alle 15:30
	da martedì a sabato	entro le 19:30 del giorno di apertura precedente entro le 12:30	alle 09:30 alle 15:30

	giorno della settimana	ordine	obbligo di consegna
Farmacia 2	da lunedì a venerdì	entro le 19:30 del giorno di apertura precedente entro le 12:30	alle 09:30 alle 15:30
	il sabato	entro le 19:30 del giorno di apertura precedente	alle 15:30

	giorno della settimana	ordine	obbligo di consegna
Farmacia 3	da lunedì a venerdì	entro le 19:30 del giorno di apertura precedente entro le 12:30	alle 09:30 alle 15:30
	il sabato	entro le 19:30 del giorno di apertura precedente	alle 09:30

	giorno della settimana	ordine	obbligo di consegna
Farmacia 4	da lunedì a sabato	entro le 19:30 del giorno di apertura precedente	alle 09:30
		entro le 13:30	alle 15:30

Lotto 2

	giorno della settimana	ordine	obbligo di consegna
Farmacia 1	il lunedì	entro le 19:30 del giorno di apertura precedente	alle 15:30
	da martedì a sabato	entro le 19:30 del giorno di apertura precedente entro le 12:30	alle 09:30
			alle 15:30

	giorno della settimana	ordine	obbligo di consegna
Farmacia 2	da lunedì a venerdì	entro le 19:30 del giorno di apertura precedente entro le 12:30	alle 09:30 alle 15:30
	il sabato	entro le 19:30 del giorno di apertura precedente	alle 15:30

	giorno della settimana	ordine	obbligo di consegna
Farmacia 3	da lunedì a venerdì	entro le 19:30 del giorno di apertura precedente entro le 12:30	alle 09:30 alle 15:30
	il sabato	entro le 19:30 del giorno di apertura precedente	alle 09:30

	giorno della settimana	ordine	obbligo di consegna
Farmacia 4	da lunedì a sabato	entro le 19:30 del giorno di apertura precedente	alle 09:30
		entro le 13:30	alle 15:30

Nei giorni di turno festivo dovrà altresì essere prevista una consegna alle ore 09:30, su ordine effettuato entro le 19:30 del giorno di apertura precedente.

Gli ordini sono trasmessi tramite il sistema informatico in funzione presso le farmacie gestite dalla Committente.

Gli ordini possono comunque essere effettuati tramite telefono o telefax, ove particolari ragioni impediscano l'utilizzo del sistema informatico.

I contraenti, in collegamento diretto tramite strumenti informatici e telefonici, devono fornire alle farmacie le informazioni richieste sulla giacenza di magazzino, sulle reperibilità dei prodotti e sui relativi prezzi.

Ricevuto l'ordine, il contraente deve produrre un documento di trasporto elettronico in formato leggibile dal software aziendale.

Tale documento deve essere trasmesso al direttore di farmacia che ha formulato l'ordine, per il controllo della corrispondenza quantitativa tra i prodotti richiesti e quelli forniti.

Ogni singolo contraente deve scrupolosamente garantire i tempi di consegna sopra indicati, decorrenti dalla formulazione del singolo ordine.

Gli eventuali aggravii di spese e gli eventuali danni, causalmente riconducibili alla mancata evasione dell'ordine secondo quanto previsto, saranno imputati al contraente inadempiente.

Le consegne devono essere effettuate da personale incaricato dall'operatore economico, che dia ogni e più ampia garanzia, utilizzando mezzi conformi alle disposizioni vigenti in materia.

Le consegne dei prodotti devono essere effettuate nelle mani del direttore della farmacia o di un suo incaricato, il quale sottoscrive il documento di trasporto cartaceo per ricevuta, relativamente al numero dei colli consegnati; il controllo della merce e la segnalazione di errori verranno comunicati all'Operatore Economico entro il termine di 24 ore lavorative.

Sul documento di trasporto dovranno comparire i prodotti ordinati e non consegnati (i cosiddetti mancanti).

Art. 05 – Requisiti dei prodotti e dei servizi aggiuntivi

I prodotti offerti devono rispettare i requisiti minimi di cui al presente articolo e segnatamente:

- essere conformi alle norme comunitarie e nazionali vigenti per quanto concerne l'autorizzazione alla produzione, all'importazione ed all'immissione in commercio;
- essere conformi, per quanto riguarda l'etichettatura, il confezionamento e l'imballaggio, ai requisiti previsti dalle leggi vigenti all'atto della fornitura;
- essere confezionati in imballaggi di materiale resistente alle manovre di carico, trasporto e scarico, oltre che idonei a garantire la corretta conservazione;
- essere corredati di tutte le informazioni necessarie per garantire un utilizzo corretto e sicuro (es. periodo assoluto di durata, condizioni per la conservazione);
- all'atto della consegna presentare una vita utile residuale non inferiore a quattro quinti della validità massima dichiarata dal produttore per quella categoria di prodotto.

I contraenti devono consegnare alle farmacie i listini aggiornati relativi ai prodotti di parafarmaco, specialità da banco e prodotti in campagna promozionale.

Il listino dovrà indicare:

- codice e descrizione del prodotto;
- prezzo al pubblico;
- aliquota IVA e prezzo al pubblico netto IVA;
- percentuale di sconto e percentuale di spettanza del grossista;
- prezzo di cessione alla farmacia netto IVA.

I contraenti devono garantire a tutti i dipendenti della Committente la partecipazione gratuita a tutte le iniziative di formazione da loro indette o gestite, sia di carattere prettamente professionale/tecnico, sia di gestione di impresa.

Art. 06 – Condizioni generali di fornitura

Sono a carico dei singoli operatori economici tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del presente capitolato, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi, o comunque opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

I contraenti garantiscono l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato.

Nell'esecuzione delle prestazioni i contraenti devono osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

Nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i locali delle farmacie continueranno ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale; le prestazioni oggetto del presente capitolato, pertanto, devono essere eseguite garantendo la piena operatività delle farmacie, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

Art. 07 – Servizi connessi**07.1 Trasporto e consegna**

Le attività di trasporto e consegna dei prodotti oggetto della fornitura devono essere effettuate a cura, rischio e spese dell'Operatore Economico nei locali indicati dalla farmacia richiedente negli appositi ordinativi.

Il prodotto deve essere trasportato fino alla consegna, mediante veicoli dotati delle necessarie condizioni di coibentazione e refrigerazione, al fine di garantire la catena del freddo, ove necessaria.

Per lo scarico del materiale l'Operatore Economico non può avvalersi del personale e dei mezzi della Committente; ogni operazione deve essere eseguita dall'Operatore Economico ovvero dal soggetto incaricato della consegna.

La merce deve essere consegnata:

- in porto franco nelle quantità e qualità descritte negli ordinativi inviati di volta in volta;
- entro i termini tassativamente indicati al precedente articolo 04.

Non sono ammesse consegne parziali. In tal caso la Committente applicherà le penali di cui al successivo articolo 12.

I documenti di trasporto devono obbligatoriamente indicare:

- luogo di consegna della merce, che deve corrispondere a quello riportato sull'ordinativo emesso;
- numero e data di riferimento dell'ordinativo;
- prodotti consegnati e relativo quantitativo;
- numero colli.

La firma posta dalla Committente su tale documento attesta la mera consegna.

In ogni caso la Committente ha sempre la facoltà di verificare l'effettiva rispondenza delle quantità e qualità dei prodotti consegnati rispetto a quanto previsto nell'ordinativo.

L'operatore economico deve fornire qualsiasi quantitativo ordinato nei tempi e modi descritti, anche se si trattasse di ordinativi minimi.

All'operatore economico non è consentito fissare alcun importo minimo per l'esecuzione della fornitura.

07.2 Resi o mancanti

Nel caso di difformità qualitativa (a titolo esemplificativo e non esaustivo, errata etichettatura, assenza di integrità dell'imballo e confezionamento, prodotti non correttamente trasportati o tenuti sotto controllo termico, prodotti con residuo di validità inferiore a quattro quinti rispetto a quello stabilito dalla casa farmaceutica) e/o quantitativa (numero in eccesso o in difetto) tra l'ordinativo e quanto consegnato dall'operatore economico che evidenzia la non conformità tra prodotto richiesto e consegnato, la Committente invia all'operatore economico una contestazione scritta, mediante raccomandata o anche a mezzo fax.

7.2.1 Tempistiche dei resi per difformità qualitative.

L'operatore economico deve ritirare, senza alcun addebito per la Committente, entro 48 ore dalla ricezione della comunicazione di contestazione di cui al precedente punto 7.2, i prodotti che presentino difformità qualitativa, emettendo le necessarie note di accredito e salva l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 12 del presente capitolato.

In tal caso inoltre, la Committente secondo le modalità ritenute più opportune avvia le procedure per l'approvvigionamento dei prodotti resi, con l'addebito al contraente inadempiente di ogni spesa ulteriore sostenuta e ferma l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 12 del presente capitolato.

La Committente non risponderà di eventuali danni subiti dai prodotti in conseguenza della giacenza presso i magazzini delle farmacie.

7.2.2 Tempistiche dei mancanti per difformità quantitative.

L'operatore economico deve assicurare l'esatta evasione dell'ordine, garantendo l'approvvigionamento delle quantità richieste dal direttore della singola farmacia.

La Committente secondo le modalità ritenute più opportune avvia le procedure per l'approvvigionamento dei prodotti mancanti, con l'addebito al contraente inadempiente di ogni eventuale spesa ulteriore sostenuta, qualora:

l'operatore economico abbia emesso un documento di trasporto elettronico nel quale siano segnalate le quantità eventualmente mancanti del prodotto richiesto, ove non sia in grado di garantire l'esatta evasione del singolo ordine;
il direttore della farmacia e/o il soggetto incaricato al ritiro riscontrino, all'atto della consegna dei prodotti ordinati, che gli stessi sono in numero inferiore rispetto alle quantità indicate nel documento di trasporto elettronico; in tal caso inoltre sono applicate le penali di cui al successivo articolo 12 del presente capitolato.

7.2.3 Tempistiche dei resi per difformità quantitative.

L'operatore economico si impegna a ritirare, senza alcun addebito per la Committente, entro 3 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della comunicazione di contestazione, le quantità di prodotto in eccesso.

La Committente non risponde di eventuali danni subiti dai prodotti in conseguenza della giacenza presso i magazzini delle farmacie.

Art. 08 – Monitoraggio e reportistica

Con cadenza mensile ogni operatore economico deve inviare alle singole farmacie, entro il giorno 15 del mese successivo al mese di riferimento, i dati riassuntivi relativi alle forniture effettuate.

In particolare, i report mensili devono contenere almeno le seguenti informazioni:

- data e ora di ricezione di ciascun ordinativo di fornitura;
- quantitativo della fornitura suddiviso per tipologia di prodotto;
- importi fatturati.

Il monitoraggio di tali attività può, altresì, essere effettuato dalla Committente anche mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative.

Art. 09 – Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva

Ciascun Operatore Economico deve fornire una garanzia fideiussoria pari ad euro 30.000,00 (trentamila/00).

La garanzia fideiussoria deve essere prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da soggetto autorizzato, con durata fino al 30 giugno 2014; essa deve essere presentata in originale alla Committente, prima della formale sottoscrizione del contratto.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al primo comma deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Committente.

L'eventuale incameramento della garanzia è disposta con atto unilaterale della Committente, senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azione innanzi l'Autorità Giudiziaria ordinaria.

La garanzia fideiussoria deve essere tempestivamente reintegrata qualora, nel corso del rapporto essa sia incamerata, parzialmente o totalmente dalla Committente;

La Committente può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per il rimborso delle maggiori somme pagate, ove per cause dipendenti dall'inadempimento dell'Operatore Economico, sia stata costretta ad ordinare prodotti farmaceutici presso operatori esterni a condizioni economiche sfavorevoli.

In caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Operatore Economico, la Committente ha diritto di avvalersi della cauzione definitiva per le maggiori spese sostenute per la selezione di un diverso Operatore Economico e per i maggiori oneri conseguenti alla necessità di convenire condizioni economiche deteriori rispetto a quelle garantite dall'Operatore Economico.

In caso di inadempienze dell'Operatore Economico per l'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza dei lavoratori, la Committente avrà diritto di avvalersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Operatore Economico.

Art. 10 – Pagamenti

Le forniture sono verificate per la regolarità dell'esecuzione da parte del direttore della singola farmacia.

La Committente effettua i pagamenti entro 30 giorni fine mese data fattura.

Gli operatori economici assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

Gli operatori economici si impegnano inoltre a dare immediata comunicazione alla Committente ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Le fatture devono riportare evidenziato i ribassi offerti.

E' demandato all'Operatore Economico la produzione del DURC in corso di validità per consentire i pagamenti delle forniture eseguite.

Le fatture e le note di accredito emesse nel rispetto delle norme fiscali saranno così intestate

A.GE.S. S.p.A. Via Oslavia 21

20037 Paderno Dugnano (MI)

Codice fiscale Partita IVA 02286490962.

Esse dovranno essere inviate a mezzo posta elettronica alle farmacie e per conoscenza alla Sede Amministrativa.

Art. 11 – Variazione prezzi

In considerazione del regime dei prezzi, qualora nel corso delle forniture si verificano aumenti o diminuzioni degli stessi è consentita la revisione nella misura stabilita dai provvedimenti adottati dall'Agenzia Italiana del Farmaco, con decorrenza dal giorno stesso della sua entrata in vigore, tenuto conto del ribasso della gara.

Art. 12 – Penali

Nel caso in cui non vengano rispettati i tempi previsti nel presente capitolato speciale, la Committente può applicare penalità secondo quanto di seguito riportato:

- a) in caso di ritardo nella consegna della fornitura superiore ai trenta minuti, la Committente applica all'operatore economico una penale pari ad euro 50,00, fatto salvo il risarcimento del maggior danno conseguente alla necessità di dover reperire da altri operatori economici i prodotti non forniti;
- b) in caso di ritardo per il ritiro e sostituzione del prodotto contestato per difformità qualitativa rispetto al termine massimo stabilito al paragrafo 7.2.1, al Committente applica all'operatore economico una penale pari ad euro 30,00, fatto salvo il risarcimento del maggior danno conseguente alla necessità di dover reperire da altri operatori economici i prodotti;

Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui l'operatore economico esegua le prestazioni in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni stabilite.

Art. 13 – Risoluzione del contratto

La Committente si riserva la facoltà di procedere, anche nei confronti di un singolo operatore economico, alla risoluzione del contratto qualora ricorrano le seguenti circostanze:

- 1) nei confronti dell'operatore economico è stata emanata un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della L. 1423/1956 ed agli articoli 2 e seguenti della legge n. 575/1965, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della Committente, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati alla fornitura, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro;
- 2) avvio di un procedimento per la dichiarazione di fallimento, di liquidazione coatta e di concordato preventivo;
- 3) subappalto in assenza di preventiva autorizzazione della Committente;
- 4) sospensione o interruzione del servizio per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore.

In caso di risoluzione anticipata del contratto, la Committente può incamerare la cauzione definitiva, fermo il diritto al risarcimento dei maggiori danni conseguenti.

Art. 14 – Privacy

Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipulazione del contratto, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni anche sotto forma documentale che rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Quanto segue rappresenta informativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003.

- 1) I dati personali forniti per la partecipazione al procedimento per l'affidamento del presente accordo quadro e per le successive fasi verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali della Committente, incluse le finalità relative alla conclusione ed alla esecuzione di contratti di forniture di beni e servizi, così come definite dalla normativa vigente.
- 2) Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio; l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il mancato perfezionamento del procedimento di gara e delle sue successive fasi anche contrattuali.
- 3) Il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali che mediante l'uso di procedure informatiche; il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi e potrà essere effettuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali, stabiliti secondo le specifiche esigenze del caso.
- 4) I dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione; tuttavia alcuni di essi potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati nella misura strettamente indispensabile per svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia di rapporto di conferimento di appalti pubblici, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e di regolamento e dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 196/2003.
- 5) Il responsabile del trattamento è il Direttore di A.GE.S. S.p.A. Giancarlo Joli;
- 6) Al Responsabile del trattamento ci si potrà rivolgere, per far valere i diritti dell'interessato, così come previsto dall'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.

Art. 15 – Spese contrattuali

Sono a carico degli operatori economici tutte le spese di stipula del contratto e da esso derivanti (di copia, di bollo, di registro, ecc.), nonché le spese di bollo relative agli atti contabili.

Art. 16 – Rischi di interferenze ai sensi del DLgs 81/2008

Non risultano in evidenza interferenze che chiedono l'adozione di particolari e ulteriori misure di prevenzione e protezione se non quelle che fanno già parte della sicurezza degli operatori economici e della Committente. Non sono quindi previsti costi aggiuntivi per l'eliminazione delle interferenze. Eventuali nuove esigenze saranno oggetto di valutazione e revisione.